



## LE NOVITÀ IVA DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE


Dott. Sergio PELLEGRINO

Diretta 1° febbraio 2010

### LE NOVITÀ IVA 2010



#### DECRETO LEGISLATIVO





**TERRITORIALITÀ PRESTAZIONI DI SERVIZI “GENERICI”**



**LA NUOVA TERRITORIALITÀ NEL D.P.R. 633/1972**

DISPOSIZIONE	CONTENUTO
ART. 7	Definizioni
ART. 7-BIS	Cessioni di beni
ART. 7-TER	Prestazioni di servizi “generiche”
ART. 7-QUATER	Particolari tipologie di prestazioni di servizi
ART. 7-QUINQUES	Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili
ART. 7-SEXIES	Prestazioni di particolari tipologie di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi
ART. 7-SEPTIES	Prestazioni di particolari tipologie di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi e che sono stabiliti al di fuori dell'UE



## DEFINIZIONE DI SOGGETTO PASSIVO STABILITO

Si considerano soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato i soggetti passivi ivi domiciliati o residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti domiciliati o residenti all'estero limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute.



## ARTICOLO 7-ter

L'articolo 7 ter stabilisce le regole "generali" per individuare la territorialità nelle prestazioni di servizi



1. committente soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato
  - ☞ prestazione rilevante territorialmente in Italia;
2. committente privato e prestatore stabilito nel territorio dello Stato:
  - ☞ prestazione rilevante territorialmente in Italia.



### **ARTICOLO 7-ter**

L'articolo 7 ter definisce poi la nozione di soggetto passivo al solo fine di individuare la territorialità nelle prestazioni di servizi



1. i soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni (per quanto riguarda le persone fisiche, si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'ambito di tali attività);
2. gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui al quarto comma dell'articolo 4, anche se agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole;
3. gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni che non sono soggetti passivi, ma che si sono identificati in Italia ai fini IVA.



### **ARTICOLO 7-quater**

#### **DEROGHE ASSOLUTE**

– SI APPLICANO INDIPENDENTEMENTE DALLO STATUS DEL  
COMMITTENTE –



- a) Prestazioni relative a beni immobili;
- b) Trasporto passeggeri;
- c) Servizi di ristorazione e catering;
- d) Servizi di ristorazione e catering a bordo in un trasporto passeggeri comunitario;
- e) Noleggio a "breve termine" di mezzi di trasporto.



## **ARTICOLO 7-quinquies**

**DEROGHE ASSOLUTE**  
– SI APPLICANO INDIPENDENTEMENTE DALLO STATUS DEL  
COMMITTENTE –



- a) Prestazioni relative a servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili;
- b) Prestazioni relative all'accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili.



## **ARTICOLO 7-sexies**

**DEROGHE RELATIVE**  
– SI APPLICANO SOLTANTO PER I SERVIZI RESI A  
COMMITTENTI “PRIVATI” –



- a) Prestazioni di intermediazione;
- b) Trasporto di beni diverso dal trasporto intracomunitario;
- c) Trasporto intracomunitario di beni;
- d) Lavorazioni e perizie relative a beni mobili materiali nonché attività accessorie ai trasporti;
- e) Noleggi “non a breve termine” di mezzi di trasporto;
- f) Prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici;
- g) Prestazioni di telecomunicazione e teleradiodiffusione.



**ARTICOLO 7-septies**

DEROGHE RELATIVE  
– SI APPLICANO PER I SERVIZI RESI A COMMITTENTI  
“PRIVATI” EXTRA UE –



- a) Prestazioni di servizi di cui all’art. 3, co.2, n. 2.;
- b) Prestazioni pubblicitarie;
- c) Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché elaborazione e fornitura di dati e simili;
- d) Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative;
- e) Messa a disposizione di personale;



**ARTICOLO 7-septies**

- f) Locazione, leasing, noleggio e simili di beni mobili diversi dai mezzi di trasporto;
- g) Concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, trasporto o trasmissione mediante gli stessi e altri servizi direttamente collegati;
- h) Servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione;
- i) Servizi prestati per via elettronica;
- j) Prestazioni “negative” relative ad attività di cui alle precedenti lettere.

**ARTICOLO 17**

Assolvimento obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato da soggetti non residenti



Comma 2	Cessionario/committente soggetto passivo stabilito	Reverse charge
Comma 3	Cessionario/committente diverso da soggetto passivo stabilito	Rappresentante fiscale o identificazione diretta
Comma 4	Operazioni rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni	Stabile organizzazione

**FATTURAZIONE PRESTAZIONI NON TERRITORIALI**

- ❖ L'articolo 21 comma 6 prevede che le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi di altri Stati UE, anche se non rilevanti territorialmente in base alla previsione dell'articolo 7 ter, sono soggette ad obbligo di fatturazione.
- ❖ Vi è l'obbligo di indicare in fattura il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento del cessionario o committente (articolo 21 comma 1 lettera f bis).
- ❖ I servizi non rilevanti territorialmente in base alla previsione dell'articolo 7 ter non concorrono a formare il volume d'affari (articolo 20 comma 1).



## NUOVA DISCIPLINA INTRASTAT

- Estensione ai servizi
- ❖ Periodicità mensile  
(trimestrale per un ammontare di operazioni non superiore a euro 50.000)
  - ❖ Obbligo di trasmissione telematica
  - ❖ Termine di presentazione fissato al giorno 19 del mese successivo a quello del periodo di riferimento



## NUOVA DISCIPLINA RIMBORSI IVA

